



## *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l'articolo 2 come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, con il quale è stato istituito, tra l'altro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, già Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 5, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e da ultimo in Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

**VISTO** il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025” e, in particolare, l'articolo 9 recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività e dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” con il quale è stata, tra l'altro, disposta l'autorizzazione per l'incremento di una posizione di dirigente generale della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, concernente il “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

**VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti concernente la rimodulazione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al citato d.P.C.m. n. 186/2023;

**VISTI** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Area I dirigenti comparto Ministeri nelle parti vigenti e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Funzioni Centrali triennio 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2023;

**VISTO** il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022;

**VISTO** l'articolo 7, comma 5, del citato CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021 secondo il quale “I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti”;

**CONSIDERATO**, inoltre, che le modifiche organizzative che hanno interessato l'Amministrazione per effetto delle disposizioni citate impongono comunque l'adeguamento della preesistente delegazione al nuovo assetto ministeriale al fine di garantire la continuità del sistema delle relazioni sindacali;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### *Delegazione di parte pubblica trattante per la contrattazione integrativa nazionale*

1. La delegazione di parte pubblica autorizzata a condurre le trattative per la contrattazione integrativa nazionale è così composta:

- il Direttore generale del personale, degli affari generali e del bilancio o un suo delegato – Presidente;
- il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici o un suo delegato – componente;
- il Capo del Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto o un suo delegato – componente;
- il Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative o un suo delegato – componente;
- il Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione o un suo delegato – componente;
- il Capo del Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione o un suo delegato – componente;
- il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto o un suo delegato - componente;
- un Provveditore per le opere pubbliche o un suo delegato - componente;
- un Dirigente di livello generale di una Direzione generale territoriale o un suo delegato – componente.

2. Ove ciò sia necessario per la proficua conduzione delle trattative, la delegazione di parte pubblica può essere integrata con esperti in materia di relazioni sindacali o in specifici settori.

3. Al fine di garantire la piena operatività e rappresentatività della delegazione di parte pubblica, in caso di assenza o impedimento dei componenti titolari dei centri di responsabilità designati a farne parte o dei loro rappresentanti, è delegato a rappresentarli ai tavoli della contrattazione il Presidente della delegazione.

### **Articolo 2**

#### *Delegazione di parte pubblica trattante per la contrattazione integrativa di secondo livello del Ministero per le sedi centrali*

1. La delegazione di parte pubblica autorizzata a condurre le trattative per la contrattazione integrativa di secondo livello per le sedi centrali è così composta:

- il Capo del Dipartimento sede di applicazione dell'accordo integrativo di secondo livello o un suo delegato – Presidente

- i titolari degli uffici dirigenziali di livello generale del Dipartimento sede di applicazione dell'accordo integrativo di secondo livello o loro delegati – componenti

2. Ove ciò sia necessario per la proficua conduzione delle trattative, la delegazione di parte pubblica può essere integrata con esperti in materia di relazioni sindacali o in specifici settori.

### **Articolo 3**

#### *Delegazione di parte pubblica trattante per la contrattazione integrativa di secondo livello del Ministero per le sedi periferiche*

1. La delegazione di parte pubblica autorizzata a condurre le trattative per la contrattazione integrativa di secondo livello per le sedi periferiche è così composta:

- il Provveditore per le opere Pubbliche sede di applicazione dell'accordo integrativo di secondo livello o un suo delegato oppure il dirigente generale della Direzione generale territoriale sede di applicazione dell'accordo integrativo di secondo livello o un suo delegato – Presidente
- i titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale del Provveditorato per le opere pubbliche o della Direzione generale territoriale sede di applicazione dell'accordo integrativo di secondo livello o loro delegati – componenti.

2. Ove ciò sia necessario per la proficua conduzione delle trattative, la delegazione di parte pubblica può essere integrata con esperti in materia di relazioni sindacali o in specifici settori.

Sen. Matteo Salvini